



COMUNE DI FORIO

PROVINCIA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

OGGETTO: Opere di manutenzione, riqualificazione e sistemazione stradale, con interventi di urbanizzazione primaria in località Monterone – Via Consortile – Via Provinciale Panza e zone limitrofe.

CIG 0422281D4A

CUP E66J0900009004

1. **STAZIONE APPALTANTE:** COMUNE DI FORIO
Piazza Municipio, n° 9 - 80075 - Forio (NA)
Tel. 0813332947 - fax 0813332949
2. **PROCEDURA DI GARA:** articoli 81, 82, 86 e 122 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163;
criterio: prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86;
3. **LUOGO DI ESECUZIONE E DESCRIZIONE DEI LAVORI:**
 - 3.1 Luogo: Comune di Forio – Località Monterone, via Consortile, via Prov.le Panza.
 - 3.2 Descrizione: Lavori di riqualificazione, sistemazione stradale e di urbanizzazione primaria.
 - 3.3 Categorie e classifiche: **Cat. OG3, Class. II.**
4. **IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO A BASE D'ASTA:** € **464.843,30** oltre IVA 10%, di cui € 18.593,73 sono gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
5. **FINANZIAMENTO E PAGAMENTI:** Finanziamento: mutuo concesso dalla Cassa DD. PP. con posizione n. 4537160, per un importo di € 582.598,77. I pagamenti delle prestazioni saranno eseguiti nel rispetto delle condizioni previste nel Capitolato Speciale di Appalto.
6. **TERMINE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO:** È fissato in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
7. **DOCUMENTAZIONE:** Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara ed alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, il capitolato speciale d'appalto, gli atti

progettuali, il Protocollo di Legalità sottoscritto tra il Prefetto di Napoli ed il Comune di Forio in data 02.10.2007, ed ogni altro documento relativo all'oggetto sono in visione presso l'U. T. C. – 7° Settore nei seguenti giorni feriali:

- martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle 12.30;
- giovedì dalle ore 17.00 alle 18.00;

8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs 12/04/2006 n. 163, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 3, c. 7, del D.P.R. n. 34/2000; i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39 e 40 del D. Lgs n. 163/2006.

9. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE:

- 9.1. Termine: **15 febbraio 2010 - ore 12.30;**
- 9.2. Indirizzo: COMUNE DI FORIO - VII Settore - Ufficio LL. PP. - Piazza Municipio, n° 9 - 80075 FORIO (NA);
- 9.3. **Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara del presente bando;**

10. SVOLGIMENTO DELLA GARA:

- 10.1. Apertura delle buste: prima seduta pubblica presso la Casa Comunale – 7° Settore alle ore 9.30 del giorno **23/02/2010;**
- 10.2. La data di ogni eventuale seduta pubblica successiva alla prima, sarà comunicata nella seduta pubblica precedente o con avviso affisso esclusivamente all'Albo Pretorio dell'Ente, senza obbligo di ulteriore avviso alle ditte partecipanti alla gara.

11. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: Alle operazioni di gara in seduta pubblica potrà partecipare qualunque interessato.

12. CAUZIONE: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo a base d'asta, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 75 del D. Lgs 12/04/06, n. 163 e, ai sensi di quanto disposto dall'art. 145, comma 50 della Legge n. 338/2000, anche da parte di intermediari finanziari che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che dimostrino di risultare iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs n. 385/1993. La cauzione dovrà in ogni caso essere conforme ai modelli approvati con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/04/2004, n. 123 (G.U. 11/05/2004 n. 109). I depositi cauzionali delle imprese non rimaste aggiudicatarie saranno svincolati entro il termine di 30 giorni dall'aggiudicazione. Se il deposito è presentato mediante fidejussione bancaria od assicurativa, la polizza dovrà prevedere una validità di 180 giorni; la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale; la sua operatività entro 15 giorni e l'impegno del fidejussore a prestare il deposito cauzionale definitivo ove l'offerente risultasse aggiudicatario. Il deposito cauzionale provvisorio della ditta aggiudicataria, ove questa non mantenga l'offerta presentata o non intervenga alla stipula del contratto, previa costituzione del deposito definitivo nelle misure e nei modi previsti dall'art. 113 del D. Lgs 12/04/2006 n. 163 e successive modificazioni, si intenderà devoluto all'amministrazione appaltante. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 40, comma 7, del D. Lgs 12/04/2006 n. 163 e successive modificazioni tanto la cauzione provvisoria che quella definitiva, per le imprese certificate, previa dimostrazione del possesso del requisito, sono ridotte del 50%.

13. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:

(caso di concorrente stabilito in Italia): i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, nonché il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 34/2000;

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea): i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d'affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara. Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliono partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n. 445/2000, la documentazione prevista dai punti da a) a g) dell'art. 49, comma 2, D. Lgs 12.04.2006, n. 163 e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.

14. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA: 180 giorni dalla data di espletamento della gara.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, ai sensi degli articoli 81(c. 1), 82(c. 2, lett. a), 86 (c.1) e 122 (c. 9) del D. Lgs 12/04/06, n. 163.

16. ALTRE INFORMAZIONI:

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D. Lgs 12/04/2006 n. 163 e di cui alla Legge n. 68/99;

b) sono anomale le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento (arrotondato all'unità superiore) rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali delle offerte che superano la predetta media (soglia di anomalia);

c) si procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte considerate anomale, purché in presenza di almeno cinque offerte valide, ai sensi dell'articolo 122, comma 9, del D. Lgs 12/04/2006 n. 163; l'appalto verrà aggiudicato provvisoriamente al concorrente che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore a detta soglia; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede all'esclusione automatica ma la stazione appaltante ha la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;

d) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

e) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

f) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113 del D. Lgs 12/04/2006 n. 163, nonché un polizza assicurativa ai sensi dell'art. 129, comma 1 del D. Lgs 12/04/2006 n. 163, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (salvo quelli

derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore) e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori, per un massimale di € 500.000,00, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/ di collaudo provvisorio;

g) si applicano le disposizioni previste dall'art. 40, comma 7, del D. Lgs 12/04/ 2006 n. 163;

h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

i) i concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista; nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere d), e) e f) del D. Lgs 12/04/2006 n. 163 i requisiti di cui al punto 8 del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all'articolo 95, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all'articolo 95, comma 3. del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;

j) è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea e/o consorzio di cui all'articolo 34, comma 1 lett. d), e), f) del D. Lgs 12.04.2006, n. 163, ovvero partecipare in forma individuale qualora partecipi in associazione e/o consorzio di cui all'articolo 34, comma 1 lett. d), e), f) del D. Lgs 12.04.2006 n. 163 ovvero partecipare contemporaneamente come autonomo concorrente e come consorziato.

k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;

m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

n) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;

o) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di acquisire, preventivamente alla apertura delle offerte, le informazioni antimafia ai sensi del D. Lgs n. 252/98 e, qualora risultassero, a carico del concorrente partecipante in forma singola, associato, consorziato, società cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara;

p) l'impresa che si renderà responsabile della inosservanza anche di una sola delle clausole di cui al successivo punto **x)** del presente bando di gara sarà considerata di non gradimento per l'Ente che pertanto procederà alla rescissione del relativo contratto d'appalto.

q) si applicano le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D. Lgs 12/4/ 2006 n. 163;

r) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite al Giudice Ordinario. E' escluso sin d'ora l'arbitrato;

s) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'articolo 11 della D. Lgs n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente gara;

t) i pagamenti saranno effettuati a norma di legge. L'Ente si riserva, ai sensi dell'art. 129 D.P.R. n.554/99, la facoltà della consegna dei lavori, in via d'urgenza, dopo l'aggiudicazione definitiva.

u) Si ribadisce che la stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar corso alla gara di appalto o di rimandare l'apertura delle offerte senza che i concorrenti possano avanzare pretesa alcuna. Nel caso in cui la gara non si concluda con l'aggiudicazione definitiva, nessun candidato offerente potrà richiedere alcun risarcimento di danni a qualsiasi titolo.

v) La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di rescindere il contratto qualora risultassero, dopo la stipula dello stesso, a carico dell'Appaltatore, in forma singola, associato, consorziato, società cooperativa, tentativi od elementi di infiltrazioni mafiose, od informazioni antimafia ostative ai sensi di quanto previsto dal Protocollo di Legalità sottoscritto tra Comune di Forio e Prefettura di Napoli;

w) la stazione appaltante, prima di procedere alla stipula del contratto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti e/o subcontratti, dovrà acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al D. Lgs n. 490/1994;

w.1- Relativamente alle opere di cui al presente bando:

w.1a – la stazione appaltante dovrà, prima di procedere alla stipula del contratto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti e/o subcontratti, acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al Decreto Legislativo n. 490/1994;

w.1b – le imprese interessate, allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, hanno l'obbligo di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed eventuali successive variazioni;

w.1c – le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, sono obbligati alla osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, e si specifica che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, e che sono a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e si procederà, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. La violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. L'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. L'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

w.1d - decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, si potrà procedere alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si renderà operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo sarà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari la valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

w.1e - fuori dalle ipotesi disciplinate dalle precedente lettera c), si procederà alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese

partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

w.1f - la stazione appaltante ha la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. n. 252/98;

w.1g - la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

w.1h - la stazione appaltante, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, valuterà la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;

w.1i - le imprese interessate hanno l'obbligo di:

1 - accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura – ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del Decreto Legislativo n. 190/02 – con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art. 7 del Protocollo di Legalità, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

2 - comunicare alla Camera di Commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale – non oltre il termine di trenta giorni dall'accensione dei "conti dedicati" – i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell' istituto, numero del conto e IBAN) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;

w.1l – le imprese, esecutrici hanno l'obbligo a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto legge n. 143/1991, per cui, in caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto ed alla applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle

prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

w.2 - La stazione appaltante procederà a richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale di cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D. Lgs n. 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.

All'informazione interdittiva consegue obbligatoriamente il divieto per l'impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale.

x) dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o di subcontratto dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte tutte le seguenti clausole di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Prefettura di Napoli ed il Comune di Forio in data 02/10/2007:

Clausola n° 1: La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme patrizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n° 2: La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n° 3: La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n° 4: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n° 5: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n° 6: La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n° 7: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto legge n. 143/1991.

Clausola n° 8: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al Protocollo di Legalità attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, l'Amministrazione applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

y) Responsabile del Procedimento: Geom. Giuseppe Cigliano del Settore VII – LL. PP. del Comune di Forio.

Forio, lì

IL RESPONSABILE U.T.C. - VII SETTORE
Arch. Giovanni Matarese